



**- CITTÀ DI NICHELINO -**

**- Provincia di Torino -**

**UFFICIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria su "Ipotesi di accordo relativo alla destinazione dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2016".**

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Nichelino, composto da:

**DOTT.SSA LUCIA PIZZIGALLI - PRESIDENTE**

**DR. FABRIZIO COALOVA - MEMBRO EFFETTIVO**

**DR. GUGLIELMO GIORGIO POMATTO - MEMBRO EFFETTIVO**

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti";

Visto l'art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

Richiamato il disposto normativo di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2 bis/ del DL 78/2010 che dispone al comma 2 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Richiamata il disposto di cui al comma 236, art. 1 della legge 28.12.2015 (legge di Stabilità 2016) che, riproponendo il contenuto del citato art. 9, co. 2-bis del d.l. 78/2010, dispone che “... omissis... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012 e n. 15 del 30 aprile 2015;

Esaminata l'Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2016, sottoscritta in data 2/12/2016;

Viste la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa, in data 15.12.2016, rese in conformità agli schemi di cui alla Circolare n. 25 del 19.07.2012 della Ragioneria generale dello Stato;

Viste altresì le deliberazioni della giunta comunale n. 41 del 17.05.2016 e n. 107 del 30.11.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 – Parte finanziaria e obiettivi/piano delle performance;

Preso atto che

1. il fondo 2016 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, è determinato in euro 973.162,58 di cui euro 713.379,77 per risorse decentrate stabili, ed euro 259.782,81, per risorse decentrate di parte variabile;
2. il fondo risorse decentrate anno 2016, consolida la decurtazione di euro 61.452,49 ai sensi dell'art.9, comma 2 bis del d.l. 78/2010;

parere favorevole con riferimento alla compatibilità degli oneri dell'Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2016, definita e sottoscritta dalla delegazione trattante in data 2/12/2016.

Raccomanda

- la corretta applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificata dagli organi di controllo nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, del d.lgs.165/2001
- la corretta applicazione dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001 relativamente all'obbligo di invio in via telematica all'ARAN di quanto ivi disposto.

Nichelino, il 16 dicembre 2016

IL MEMBRO EFFETTIVO  
DR. FERRIZIO COLOMBO

LA PRESIDENTE  
DOTT.SSA LUCIA TIZZAGLIA

IL MEMBRO EFFETTIVO  
DR. GUGLIELMO GIORGIO  
POMATTI